



COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA



ORIGINALE

CODICE ENTE 13625

DELIBERAZIONE N. 2 / 35 del 05.11.2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2026/2027 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.

All'appello risultano:

Bianchi Valeriano	Presidente	Presente
Villarboito Michele	Vice-Presidente	Presente
Bordogna Fabio	Assessore	Assente
Arizzi Laura	Assessore	Presente
Brozzoni Giorgio	Assessore	Presente
Ruffini Aldo	Assessore	Presente (In Videoconferenza)
Valceschini Giampaolo	Assessore	Presente

Totale presenti 6

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchi Valeriano nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2026/2027 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

IL RELATORE SIG. BROZZONI GIORGIO, PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968; □ a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 pubblicato sulla G.U. in data 27/07/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Richiamato il Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 17 marzo 2020 di attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, il quale prevede le nuove regole per le assunzioni nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane;

Ricordato come a seguito della riforma costituzionale n. 3/2001 del Titolo V, la Corte Costituzionale abbia ricondotto la competenza in materia di Comunità Montane alla competenza residuale delle regioni, e come

conseguentemente la normativa *de quo* non possa essere estesa, in via interpretativa espansiva alle Comunità Montane (enti regionali);

Messo in rilievo a tal fine che la Corte dei Conti Sezioni Unite con propria deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, ha stabilito che l'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;

Richiamate le deliberazioni di G.E.:

- n. 2/28 del 6/11/2018 di approvazione piano fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – ricognizione annuale delle eccedenze e programmazione dei fabbisogni di personale;
- n. 2/32 del 29/11/2019 di approvazione piano fabbisogni di personale 2020/2021/2022 – ricognizione annuale delle eccedenze e programmazione dei fabbisogni di personale;
- n. 3/37 del 10/11/2020 di approvazione piano fabbisogni di personale 2021/2022/2023 – ricognizione annuale delle eccedenze e programmazione dei fabbisogni di personale;
- n. 5/36 del 26/10/2021 di approvazione piano fabbisogni di personale 2022/2023/2024 – ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale, modificato e integrato con delibera 14/9 del 15/03/2022;
- n. 2/32 del 20/09/2022 di approvazione piano fabbisogni di personale 2023/2024/2025 – ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale;
- n. 2/30 del 12/10/2023 di approvazione piano fabbisogni di personale 2024/2025/2026 – ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale;

Considerato che risultano ampiamente rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 562, della Legge 27/12/2006 n. 296, in quanto nell'anno 2008 la spesa di personale della Comunità Montana Valle Brembana, ammontava ad € 631.495,45;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 è pari ad € 631.495,45;

Rilevato che nell'anno 2009 le spese per contratti di lavoro flessibile era pari a zero e che quindi occorre considerare la spesa media sostenuta nel triennio 2007/2009 e precisamente:

- Anno 2007 € 0,00;
- Anno 2008 € 21.100,59;
- Anno 2009 € 0,00;

Per una spesa media del triennio pari ad € 7.033,53

Dato atto che la Corte dei Conti –Sez. Reg. di controllo per il Veneto, con propria deliberazione n. 369/2018/PAR, ha precisato che il criterio “della spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente”, introdotto dalla Sezione Autonomie con delibera n. 1/sez aut/2017, per gli enti di piccole dimensioni, che avendo ottemperato agli obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1 comma 557 della L. 296/2006) risultano sprovvisti di spesa storica per contratti di lavoro flessibile, possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che *“non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007-2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi”*;

Ricordato pertanto che con deliberazione di G.E. n. 4/13 del 05.05.2020 è stato individuato come parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi per le assunzioni con lavoro flessibile, la spesa pari al costo annuo di una figura p.time 50% cat. C1;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto che alla Comunità Montana fanno capo anche gli operai idraulico-forestali stagionali che, come argomentato con specifico parere dell'Ufficio Studi UNCEM (registrato al ns. prot. n. 3515/1/8 in data 19 marzo 2009) non possono essere considerati nell'organico dell'ente e conseguentemente assoggettati alle disposizioni conseguenti, rilevando ad ogni buon conto che, anche rispetto a tale settore, il numero di unità stagionali impiegate ha subito una progressiva contrazione nel tempo, passando da n. 13 unità nel 2008 ad n. 7 unità attuali;

Ricordato che, in attuazione dell'iter avviato con delibera G.E. n. 2/31 del 21/09/2021, con delibera Assembleare n. 26 in data 30/11/2021 e successiva delibera di G.E. n. 2/6 del 15/02/2022 è stata approvata la costituzione dell'Azienda Speciale Sociale Valle Brembana – costituita in data 25 febbraio 2022, con atto notarile stipulato c/o il dott. Corrado De Rosa, registrato in data 08 marzo 2022 al n. 10433 - alla quale, a seguito della delibera Assembleare n. 8 del 22/02/2022 avente per oggetto "Approvazione Piano Programma, Bilancio Annuale e Triennale e Contratto di Servizio dell'Azienda Speciale Sociale Valle Brembana", è stata conferita l'attuazione del Piano di Zona e delle attività inerenti le gestioni associate sociali Comunali. In seguito a tale riorganizzazione, è intenzione dell'ente procedere alla modifica del regolamento degli uffici e dei servizi, afferendo l'area dei servizi sociali all'area amministrativa;

Dato atto che l'attuale Dotazione organica della Comunità Montana risulta rideterminata con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 12/41 del 22.12.2010 (ex regolamento uffici e servizi approvato con deliberazione di G.E. n. 3/14 del 14.05.2013), confermata con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 5/32 del 18/10/2016 e inserita all'interno del DUP 2023-2025;

Ricordato che a seguito della dichiarazione di eccedenza del personale in relazione alla situazione finanziaria, operata con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 5/17 del 10.06.2014, n. 1 posto di categoria D3 e n. 1 posto di categoria C, sono stati dichiarati eccedentari rispetto alla dotazione organica vigente e che gli stessi possono essere nuovamente istituiti seguito dell'avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici del relativo personale interessato, ex L. 214/2011 (09/10/2019 e 01/11/2019);

Considerato pertanto come, a seguito della progressiva riduzione delle risorse finanziarie statali disponibili, e come a seguito della deliberazione di G.E. n. 5/17 del 10.06.2014, la dotazione della Comunità Montana ha subito nel tempo un rilevante ridimensionamento:

- 31/12/2009 cessazione per quiescenza di n. 1 dipendente categoria C Area Amministrativa;
- 23/12/2012 cessione n. 1 dipendente categoria C Area Tecnica per mobilità;
- 30/11/2014 cessazione per pensionamento anticipato n. 1 dipendente categoria D3 Area Amministrativa (ex Direttore-Segretario);
- 31/12/2014 cessione n. 1 dipendente categoria C Area Amministrativa per mobilità;
- 30/03/2015 cessazione per pensionamento anticipato n. 1 dipendente categoria C Area Amministrativa;
- 30/04/2021 cessazione per pensionamento anticipato n. 1 dipendente categoria A Area Amministrativa;
- 31/08/2022 cessione n. 1 dipendente categoria C Area Tecnica per mobilità;
- 31/08/2022 cessazione per dimissioni n. 1 dipendente categoria B3 Area Servizi Sociali (inquadro fino al 20/08/2022 con contratto T.D. cat. D1 ex art. 110 TUEL);

Rilevato come:

- in attuazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, approvato con delibera di G.E. n. 5/32 in data 18/10/2016, si è dato corso con decorrenza 16/12/2016 all'assunzione di un collaboratore amministrativo Categoria B3, a tempo parziale 50% con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con successiva estensione del P.Time all'83,33% per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2019 e P.time 88,89% dal 01/01/2020 al 31/03/2022, in attuazione di specifico progetto);
- in attuazione della delibera di Giunta Esecutiva n. 2/12 del 27/04/2021, si è dato corso con decorrenza 10/05/2021, all'assunzione di un istruttore direttivo tecnico, cat. D1 a tempo parziale 50% ed indeterminato, da assegnare all'area Tecnica – Settore foreste agricoltura e ambiente;
- in attuazione della delibera di Giunta Esecutiva n. 2/13 del 19/04/2022, si è dato corso con decorrenza 01/05/2022, all'assunzione di un istruttore tecnico, cat. C1 a tempo parziale 50% ed indeterminato, da assegnare all'area Tecnica – Settore foreste agricoltura e ambiente;

- in attuazione della delibera n. 2/4 del 7/02/2023, con determina dell'area amministrativa n. 26 del 20.02.2023 si è dato corso, con decorrenza 01.03.2023, all'assunzione di un istruttore tecnico, cat. C1 full time ed indeterminato, da assegnare all'area tecnica - settore foreste agricoltura e ambiente;
- con determina n. 41 del 16/03/2023 avente per oggetto: "Procedura comparativa interna ai fini della progressione verticale di n. 1 unità alla categoria C (posizione economica C1) nel profilo professionale istruttore amministrativo – Approvazione graduatoria finale", n. 1 dipendente cat B3 p.time 50% veniva inquadrato attraverso progressione verticale in categoria C1, con trasformazione del rapporto di lavoro a full time;

Dato atto che con deliberazione di G.E. n. 2/30 del 12.10.2023, era stata programmata per l'esercizio 2024, l'assunzione di un istruttore tecnico categoria C1 – p.time 50% - da inserire nell'area Tecnica, ma che a seguito della mancata conferma del fondo ordinario per le Comunità Montana attribuito dalla Regione Lombardia per l'esercizio 2023 (pari a complessivi € 11.500.000,00), riportato a € 10.500.000,00 sull'esercizio 2024, non si è dato seguito, a titolo prudenziale, all'assunzione programmata;

Rilevato conseguentemente che da un punto di vista organizzativo l'ente risulta sottodimensionato sia rispetto alla dotazione organica teorica, sia rispetto al fabbisogno effettivo di personale, con le conseguenze difficoltà che ne derivano in termini di funzionalità nella gestione amministrativa e tecnica, e che la Comunità Montana intende avviare un – seppur limitato – processo riorganizzativo;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., anche alla luce di quanto sopra precisato;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con deliberazione di Giunta esecutiva n. 9/5 del 22/02/2024, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 1 comma 562 della Legge 296 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 – delibera sezioni riunite n. 52/2010);

Considerato che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in atto, per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 è stato prudenzialmente previsto un contributo ordinario regionale equivalente a quello dell'esercizio 2024, e conseguentemente a titolo prudenziale nessuna assunzione è prevista. (ad eccezione di eventuale sostituzione di personale in uscita).

Richiamato l'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015;

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente, nonostante gli innumerevoli tagli ai trasferimenti ordinari, non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non previste, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione di posizioni organizzative;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 4.11.2024 ns. prot. n. 7225 (allegato sub 1) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027, come segue, dando atto che:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006, è pari a € 631.495,45 (inclusi oneri riflessi e IRAP);
 - b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
 - c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio – e relativo organigramma - allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a €. 492.213,99 (inclusi oneri riflessi e IRAP e depurata dagli adeguamenti contrattuali);
 - d) il budget assunzionale, come da tabella allegata B) ammonta pertanto a Euro 139.281,46.
- per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, a titolo precauzionale per le motivazioni espresse in premessa, nessuna assunzione è prevista (ad eccezione di eventuale sostituzione di personale in uscita).
- 2) di approvare l'allegato organigramma allegato sub A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa l'individuazione di posizioni organizzative;
- 3) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra per l'anno 2025 è determinata in € 492.213,99 e rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 4) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 5) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale di fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione nonché in conseguenza di nuove valutazioni operate dall'amministrazione;
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 7) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 8) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, il piano triennale dei fabbisogni di personale, confluirà nel bilancio di previsione/DUP in fase di approvazione e nell'ambito della sezione "organizzazione e capitale umano" del PIAO.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi adottate;

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI APPROVARLA.

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Bianchi Valeriano

Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

☒ Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Piazza Brembana 06.11.2024

Il Segretario
Regazzoni Dott. Omar
